

XIV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 16 OTTOBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16, del mese di ottobre, alle ore 11,20, nella sede della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presidente via PEC, con note prott. nn. 27901/U, 27907/U del 9 ottobre 2018 e successive integrazioni prott. nn. 28030/U e 28031/U del 10 ottobre 2018 e 28113/U e 28114/U dell'11 ottobre 2018, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Marchese Michele Artigianato

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Sandro Gambuzza e Fabio Scaccia.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta

O M I S S I S

Si allontana definitivamente il Vice Presidente Salvatore Politino

O M I S S I S

Deliberazione n. 94 del 16 ottobre 2018

OGGETTO: Regolamento UE n. 2016/679, Responsabile della protezione dei dati: Nomina.

GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 94

DEL 16 OTTOBRE 2018

OGGETTO: Regolamento UE n. 2016/679, Responsabile della protezione dei dati: Nomina.

VISTA la Relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:

“Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali per offrire un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti rispetto a detto regolamento.

Per le pubbliche amministrazioni ha indicato le seguenti priorità:

- a) la nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), di cui agli artt. 37-39 del GDPR;
- b) l'istituzione, la predisposizione e l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, di cui all'art. 30 del GDPR (e Considerando n. 82);
- c) la predisposizione di una procedura per la notifica delle violazioni dei dati personali (c.d. *Data Breach*), di cui agli artt. 33-34 del GDPR.

Con riferimento alla nomina del RPD, trattasi di una delle novità del GDPR che ha reso obbligatoria la sua presenza «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a).

Il GDPR non fornisce la definizione di "autorità pubblica" o "organismo pubblico" e, come chiarito dal Garante, in ambito pubblico, devono ritenersi tenuti alla designazione di un RPD i soggetti che ricadevano nell'ambito di applicazione degli artt. 18-22 del Codice della privacy (D. Lgs. n. 196/2003) in relazione “ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici (ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc.)”.

Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (Considerando n. 97 del GDPR).

La disciplina prevede che il RPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Il GDPR consente, altresì, l'assegnazione al RPD di ulteriori compiti e funzioni, a condizione che non diano adito a un conflitto di interessi (art. 38, par. 6) e che consentano al RPD di avere a disposizione il tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti previsti (art. 38, par. 2).

La Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale è poi tenuta a:

- mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- coinvolgere, tempestivamente ed adeguatamente, il RPD in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali sin dalle fasi iniziali, fornendo il quadro completo di tutte le informazioni pertinenti;
- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse, ovvero fornendo o facendo fornire qualsivoglia indicazione inerente lo svolgimento dei suoi compiti.

L'art. 37, par. 3, del GDPR prevede che qualora il titolare del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico RPD può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

L'Unioncamere, con la comunicazione n. 10863 dell'11 maggio 2018, illustrando le possibili opzioni per l'individuazione dei responsabili della protezione dei dati, ha fatto presente la disponibilità di propri funzionari appositamente formati per esercitare tale compito, per un periodo temporaneo, in previsione della costituzione nel 2019 di un servizio di sistema.

Successivamente, con la comunicazione n. 12216 del 24 maggio 2018, la predetta Unioncamere ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai costi di detta disponibilità.

Con nota camerale prot. n. 17796 del 25 maggio 2018, la Camera di Commercio esprimeva la volontà di accogliere la proposta di Unioncamere nazionale a mettere a disposizione del sistema camerale un servizio di RDP condiviso per un periodo determinato, fino al 31 dicembre 2018.

L'Unioncamere, con la comunicazione n. 18604 del 9 agosto 2018 ha reso nota l'avvenuta costituzione di un apposito "Servizio RPD Unioncamere", per lo svolgimento delle funzioni di RPD, all'interno del quale, opera un insieme di dipendenti dell'Ente in possesso delle qualità personali e professionali reputate idonee all'assolvimento presso le Camere di commercio e strutture camerali di tali funzioni.

In particolare, per la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale è stato designato, in via non esclusiva, quale referente RPD, il Dott. Marco Conte. La non esclusività deriva dalla circostanza che detto funzionario può essere nominato referente RPD anche per altre Camere di commercio, Unioni regionali e loro aziende speciali.

Il referente RPD, in caso di necessità lavorativa o personale, potrà essere affiancato o sostituito momentaneamente da un altro dei componenti del "Servizio RPD Unioncamere". Nel caso in cui la presenza presso la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale sia assicurata dal sostituto del referente RPD, per quest'ultimo si applicano tutte le prerogative (compresa la copertura dei costi per la presenza), previste nel presente atto. Nel caso di affiancamento, al contrario, la copertura dei costi del soggetto affiancante sono a carico dell'Unioncamere.

L'incarico sarà conferito mediante specifico contratto di servizio tra la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale con l'Unioncamere e con il soggetto designato (la cui bozza è riportata in allegato) mentre con ulteriori accordi e/o comunicazioni tra la Camera di Commercio e l'Unioncamere potranno essere definiti gli ulteriori aspetti, quali le modalità di versamento del costo previsto per il servizio e quant'altro non disciplinato nel citato contratto di servizio.

Per quanto sopra si propone la nomina del Dott. Marco Conte quale referente, in via non esclusiva, per lo svolgimento delle attività di RPD da parte dell'apposito "Servizio RPD" di Unioncamere, per un anno".

LA GIUNTA CAMERALE,

CONDIVISA la superiore relazione;

DOPO breve approfondito dibattito

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

VISTO il Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR) entrato pienamente applicabile dal 25 maggio 2018;

RILEVATO che le norme introdotte dal Regolamento UE n. 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono osservare per assicurare la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di tutela dei dati personali;

VISTE le indicazioni che il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito anche attraverso una Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che il citato Regolamento (artt. 37-39) introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO);

CONSIDERATO che il citato Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);

CONSIDERATO che il RPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e le funzioni indicate all'art. 39 del GDPR, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dalla Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;

CONSIDERATO che le caratteristiche strutturali e l'assetto organizzativo della Camera di Commercio, così come delineate non hanno consentito l'individuazione di un dipendente interno in grado di svolgere le funzioni di RPD né è stato possibile procedere ad una procedura selettiva per l'individuazione di una specifica professionalità sul mercato;

CONSIDERATO che l'Unioncamere, con la comunicazione n. 18604 del 9 agosto 2018 ha reso nota l'avvenuta costituzione di un apposito "Servizio RPD Unioncamere", per lo svolgimento delle funzioni di RPD, all'interno del quale, opera un insieme di dipendenti dell'Ente in possesso delle qualità personali e professionali repute idonee all'assolvimento presso le Camere di Commercio e strutture camerali di tali funzioni.

CONSIDERATO che la comunicazione dell'Unioncamere n. 12216 del 24 maggio 2018, oltre ad indicare i costi del servizio, prevede altresì che sarà a carico della Camera "il supporto, le spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio", da conteggiare a parte;

CONSIDERATO che la Camera di commercio, con nota camerale prot. n. 17796 del 25 maggio 2018, esprimeva la volontà di accogliere la proposta di Unioncamere nazionale a mettere a disposizione del sistema camerale un servizio di RDP condiviso per un periodo determinato, fino al 31 dicembre 2018

VISTA la citata comunicazione n. 18604 del 9 agosto 2018, con la quale l'Unioncamere, a seguito dell'istituzione di un "Servizio RPD Unioncamere", ha indicato il nominativo del dott. Marco Conte quale referente per lo svolgimento, in via non esclusiva, delle attività di RPD;

CONSIDERATO che il dott. Marco Conte è reputato in possesso del livello di conoscenza e delle competenze idonee per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

CONSIDERATO che il referente RPD deve essere dotato di adeguate risorse al fine di consentirgli l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, non può essere rimosso o penalizzato in ragione dell'adempimento dei compiti affidati, e deve poter esercitare le proprie funzioni in autonomia e indipendenza;

ATTESA la necessità di garantire che il referente RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

CONSIDERATO che lo svolgimento delle attività è regolato, in via principale, dall'allegato contratto di servizio con l'Unioncamere e con il referente sopra indicato;

CONSIDERATO che per le attività non previste nel suddetto contratto, la Camera e l'Unioncamere potranno definire le ulteriori modalità del loro rapporto;

TENUTO CONTO delle raccomandazioni del Garante per la protezione dei dati personali;

TENUTO CONTO delle Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, adottate dal Gruppo di lavoro ex art. 29 (WP29), il 13 dicembre 2016 nella versione emendata il 5 aprile 2017 (WP 243 rev. 01);

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare, per la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale la nomina del dott. Marco Conte quale referente, in via non esclusiva, per lo svolgimento delle attività di RPD da parte dell'apposito "Servizio RPD" di Unioncamere, per un anno, incaricando il Segretario Generale di procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio, secondo quanto riportato in **allegato**. Il nominativo e i dati di contatto del referente RPD (recapito postale, telefono, email attivata dalla Camera) saranno resi disponibili nella intranet dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e, ad esclusione del nominativo, indicati nell'informativa fornita agli interessati. I dati di contatto, ad esclusione del nominativo, saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" (sottosezione: Altri contenuti), oltre che nella sezione "privacy" già presente;
- Di dare mandato al Segretario Generale di dare attuazione alla presente delibera con particolare riferimento alle modalità organizzative necessarie per lo svolgimento delle attività del referente RPD;
- Con ulteriori accordi tra la Camera di Commercio e l'Unioncamere potranno essere definiti gli aspetti non disciplinati nel suddetto contratto di servizio;
- Per il costo del servizio si autorizza il pagamento di Euro 10.000,00, oltre Iva e il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio che si renderanno necessarie per l'espletamento del servizio.

Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro

Il Presidente
pietro agen